

TABELLA A

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)

GRUPPO TARIFFARIO 1

Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			462.000	577.000	39.691	49.570
2			19	21	23	25	514.000	643.000	44.158	55.241
3			21	23	25	27	568.000	710.000	48.797	60.997
4	15						638.000	798.000	54.811	68.557
5			23				727.000	909.000	62.457	78.093
6					27	29	816.000	1.020.000	70.103	87.629
7					29		1.040.000	1.300.000	89.347	111.684

GRUPPO TARIFFARIO 2

Regione Campania

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			380.000	475.000	32.646	40.808
2			19	21	23	25	424.000	530.000	36.426	45.533
3			21	23	25	27	468.000	585.000	40.206	50.258
4	15						526.000	658.000	45.189	56.529
5			23				636.000	795.000	54.639	68.299
6					27	29	673.000	841.000	57.818	72.251
7					29		989.000	1.236.000	84.966	106.186

GRUPPO TARIFFARIO 3

Regione Emilia-Romagna

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			457.000	571.000	39.261	49.055
2			19	21	23	25	510.000	637.000	43.814	54.725
3			21	23	25	27	562.000	702.000	48.282	60.309
4	15						632.000	790.000	54.296	67.869
5			23				720.000	900.000	61.856	77.320
6					27	29	808.000	1.010.000	69.416	86.770
7					29		937.000	1.171.000	80.498	100.601

GRUPPO TARIFFARIO 4

Regione Liguria

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			476.000	595.000	40.893	51.117
2			19	21	23	25	531.000	664.000	45.619	57.045
3			21	23	25	27	586.000	733.000	50.344	62.973
4	15						660.000	825.000	56.701	70.876
5			23				751.000	939.000	64.519	80.670
6					27	29	842.000	1.053.000	72.337	90.464
7					29		986.000	1.233.000	84.708	105.928

GRUPPO TARIFFARIO 5
Regione Molise

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			366.000	458.000	31.443	39.347
2			19	21	23	25	409.000	511.000	35.137	43.900
3			21	23	25	27	451.000	564.000	38.746	48.454
4	15						507.000	634.000	43.557	54.467
5			23				613.000	766.000	52.663	65.808
6					27	29	648.000	810.000	55.670	69.588
7					29		954.000	1.192.000	81.959	102.405

GRUPPO TARIFFARIO 6
Regioni: Puglia, Toscana

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			527.000	659.000	45.275	56.615
2			19	21	23	25	589.000	736.000	50.601	63.230
3			21	23	25	27	650.000	812.000	55.842	69.759
4	15						730.000	913.000	62.715	78.436
5			23				832.000	1.040.000	71.478	89.347
6					27	29	934.000	1.167.000	80.241	100.258
7					29		1.082.000	1.352.000	92.955	116.151

GRUPPO TARIFFARIO 7
Regione Umbria

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			482.000	603.000	41.409	51.804
2			19	21	23	25	538.000	673.000	46.220	57.818
3			21	23	25	27	594.000	742.000	51.031	63.746
4	15						667.000	834.000	57.302	71.649
5			23				761.000	951.000	65.378	81.701
6					27	29	853.000	1.066.000	73.282	91.581
7					29		994.000	1.242.000	85.395	106.701

GRUPPO TARIFFARIO 8
Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			317.000	396.000	27.234	34.021
2			19	21	23	25	354.000	442.000	30.412	37.973
3			21	23	25	27	390.000	488.000	33.505	41.924
4	15						463.000	579.000	39.777	49.742
5			23				583.000	729.000	50.086	62.629
6					27	29	611.000	764.000	52.491	65.636
7					29		906.000	1.133.000	77.835	97.337

TABELLA B

**COMPLESSI AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI
DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)**

Classe CEE	2+1 assi		2+2 assi		2+3 assi		3+2 assi		3+3 assi ed altre configurazioni		Importo minimo annuo		Importo minimo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)						
1	12		23	29							338.000	592.000	29.038	50.859
2			29	31					36	40	434.000	648.000	37.285	55.670
3			31	33			36	38			646.000	897.000	55.498	77.062
4					36	38			40		714.000	1.032.000	61.340	88.660
5							38	40			876.000	1.211.000	75.258	104.038
6			33		38						993.000	1.362.000	85.309	117.010
7							40				1.211.000	1.792.000	104.038	153.952

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, recante: «Attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all'applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 48 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997.

-- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463:

«Art. 18. — Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo previsti dagli articoli 2, penultimo comma, 5 e 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 15, quarantunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53:

«Per i rimorchi e i semirimorchi di proprietà di una stessa impresa, che possono essere trainati alternativamente da più motrici appartenenti alla medesima impresa, le tasse possono essere corrisposte cumulativamente, previa convenzione da stipularsi annualmente con la competente intendenza di finanza, nella misura risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l'impresa dispone per la taxa massima annua prevista per i rimorchi e i semirimorchi dalla tariffa F) annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463».